

# 71

Edizione n. 08/2024  
03 luglio 2024



# Le prestazioni di lavoro occasionale Art. 54 bis d.l.50/2017

Modificato della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e  
dal decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48

a cura di  
Ezia **FORLEO**

Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

## PREMESSA

L'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 ha introdotto nel nostro ordinamento una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale per cui è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:

- il contratto di prestazione occasionale;
- il libretto di famiglia.

Il già menzionato riferimento normativo è stato oggetto di diverse modifiche, tra cui le più recenti sono quelle previste dalla legge 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) e quelle di cui al decreto-legge n. 48/2023 (c.d. decreto lavoro).

In questa guida esaminiamo le novità che hanno integrato la precedente normativa tenuto conto anche dei più recenti documenti di prassi.

## “IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE”

### *Utilizzatori del contratto di prestazione occasionale*

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono avvalersi di “contratti di prestazione occasionale”, nel rispetto dei vincoli indicati all'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E' fatto divieto di utilizzo delle prestazioni occasionali in riferimento a prestatori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa pena la conversione sin dall'inizio in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (art. 54 comma 5 D.L. 50/2017).

Inoltre, il contratto di prestazione occasionale è vietato nei seguenti casi:

1. Da parte di imprese dell'edilizia e settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
2. Nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi;
3. Da parte di utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato ad eccezione degli utilizzatori dei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi e degli stabilimenti termali e parchi divertimento il cui limite dimensionale sale a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (decreto-legge 48/2023).
4. Da parte delle imprese del settore agricolo (che hanno una loro regolamentazione

seppur valida per il biennio 2023-2024).

### *Limiti dimensionali*

Dal 1° gennaio 2023 possono ricorrere al “Contratto di Prestazione Occasionale” gli utilizzatori che occupano fino ad un massimo di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

L'unica eccezione è stata inserita dall'art. 37 del D.L. 48/2023 che, ha previsto che per gli utilizzatori dei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi e degli stabilimenti termali e parchi divertimento il limite dimensionale sale a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Inoltre mentre fino al 31 dicembre 2022, per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive che operano nel settore del turismo la soglia dimensionale era fissata ad 8 lavoratori e le attività dovevano essere svolte dai soggetti di cui al comma 8 dell'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del reddito), dal 1 gennaio 2023 questi utilizzatori hanno visto cadere le limitazioni esistenti (legge n. 197/2022 e circolare Inps n. 6 del 19 gennaio 2023).

Per il calcolo del limite dimensionale dobbiamo rifarci a quanto stabilito dalla circolare Inps 107/2017 e dal messaggio Inps del 12 luglio 2017 n. 2887. Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente l'avvio dello svolgimento della prestazione occasionale, tale che se la prestazione deve essere effettuata in data 24 agosto 2024, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da dicembre 2023 (ottavo mese precedente) a maggio 2024 (terzo mese precedente).

Se le aziende sono di nuova costituzione, il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività qualora fossero inferiori al semestre di riferimento.

Devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività ed eventuali sospensioni stagionali.

La media semestrale viene calcolata senza operare alcun arrotondamento.

Nel calcolo dell'organico si dovrà:

- includere tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, senza escludere i dirigenti, considerando i part-time e gli intermittenti in proporzione all'orario svolto;
- escludere tutti i contratti non subordinati ed a termine;
- escludere gli apprendisti, come previsto dall'art. 47 comma 3, del D Lgs. 81/2015 a cui il messaggio Inps 2887 del 2017 fa riferimento;
- escludere i rapporti di natura autonoma, i parasubordinati e gli associati in partecipazione.

*Prestatori che possono essere remunerati attraverso il contratto di prestazione occasionale*

Possono prestare attività di lavoro attraverso prestazioni di lavoro occasionale, tutti i privati cittadini purché vengano rispettati limiti di compenso annuo riferito all'anno civile e relativo a:

- Ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- Prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

I limiti economici sono variati a seguito della legge di bilancio 2023 a partire dal 1 gennaio 2023.

Pertanto, ai sensi del novellato art. 54 bis comma 1 D.L. 50/2017, i nuovi limiti reddituali sono i seguenti:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;*
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento (decreto-legge n. 48/2023);*
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.*

La novella normativa, introducendo il comma 1-bis all'art. 54-bis del D.L. 50/2017, prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice ATECO 93.29.1).

I suddetti importi, percepiti dal prestatore, si intendono al netto di contributi di premi assicurativi e di gestione.

In riferimento a quanto indicato alla lettera b), il calcolo del compenso è ridotto del 25% rispetto al suo effettivo importo, quindi si considera il 75%, per alcune categorie espressamente indicate quali:

1. Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
2. Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
3. Persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 14 settembre n. 150;
4. Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

A tal fine la legge 96/2018 ha stabilito che per poter beneficiare dell'agevolazione di

cui sopra i medesimi soggetti devono autocertificare la loro condizione all'atto della registrazione sulla piattaforma informatica.

In riferimento ai limiti di durata la soglia è pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, inteso quale limite che ogni singolo committente deve avere nei confronti di ciascun prestatore.

### *Compenso e oneri*

La misura del compenso è fissata dalle parti e, sebbene non presenti limiti di variazione in aumento, pone limiti minimi di soglia uguali per tutti i tipi di prestazione occasionale senza entrare nel merito della prestazione svolta.

La "misura minima" del corrispettivo è dalla norma espresso in misura oraria e giornaliera prevedendo € 9,00 (netti) per ogni ora di prestazione ed un minimo giornaliero di € 36,00 (netti); pertanto anche nel caso in cui il prestatore compia una prestazione lavorativa per una durata inferiore a quattro ore, gli sarà corrisposto l'equivalente pari a 36,00 euro.

A tale onere bisognerà aggiungere, a carico dell'utilizzatore:

- oneri c/INPS pari al 33% di contribuzione IVS presso la Gestione separata dell'INPS, (€ 2,97 per ogni ora retribuita a € 9,00);
- oneri c/INAIL pari al 3,5% (€ 0,32 per ogni ora retribuita a € 9,00);
- € 0,12 come oneri di gestione.

Il costo complessivo orario è dunque pari ad € 12,41.

Il compenso percepito dal prestatore è esente da imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato. Inoltre, il compenso è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno.

### *Diritti del prestatore*

Per ogni giorno di lavoro, il prestatore avrà diritto:

- al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore;
- alla pausa di dieci minuti in caso di prestazione giornaliera superiore alle sei ore (il portale INPS contempla la possibilità di indicarne la durata);
- ai riposi e alle pause settimanali.;
- al rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- all'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata ed alla copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

### *Accesso alle prestazioni*

Per poter accedere alle prestazioni è necessario seguire tre fasi specifiche:

1. Registrazione sull'apposita piattaforma informatica;
2. Attivazione del contratto;

### 3. Comunicazione della prestazione.

1. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, è necessaria la preventiva registrazione sul sito Inps all'interno di una piattaforma informatica denominata "Prestazioni occasionali" sia degli utilizzatori e sia dei prestatori, mediante accesso diretto attraverso PIN rilasciato dall'Istituto o Carta Nazionale dei Servizi o di una identità SPID.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte, anche tramite:

- contact center dell'Inps;
- enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- intermediari (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega (messaggio Inps 31 luglio 2017, n. 3177).

2. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore deve provvedere alla ricarica del proprio portafoglio telematico (Circolare Inps 107/2017 e circolare Inps 103/2018) attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore nonché l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione. Il versamento può avvenire:

- mediante modello "F24, Elementi identificativi" (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e della causale di pagamento CLOC;
- dal portale dei pagamenti del sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), accedendo tramite SPID almeno di livello 2, CIE, CNS attraverso cui l'utilizzatore dopo aver inserito l'importo da versare, può generare il bollettino e scegliere una delle due modalità di pagamento tra pagamento on line "pagoPA" e avviso di pagamento "pagoPA" (quest'ultima modalità disponibile dal mese di dicembre 2023 in base al messaggio Inps n. 4380 del 6 dicembre 2023).

In sostanza le modalità di pagamento per l'importo da versare sono:

- pagamento online pagoPA dal portale dei pagamenti utilizzando carta di debito/credito, conto corrente o altri metodi di pagamento innovativi;
- avviso di pagamento "pagoPA" presso agenzie della banca, home banking, sportelli ATM abilitati dalle banche, esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema "pagoPA" (bar, edicole ricevitorie, tabaccherie e supermercati), uffici postali, tramite AppIO.

Cosa succede se la prestazione non viene effettuata? Nel caso in cui la prestazione non abbia luogo, per esempio, perché il prestatore è impossibilitato, l'utilizzatore deve revocare la prestazione entro le 23:59 del 3° giorno successivo al giorno programmato per la prestazione. In mancanza della già menzionata revoca, l'Inps provvede al

pagamento delle prestazioni, all'accredito dei relativi contributi e al pagamento dei premi assicurativi.

Sul fronte delle dichiarazioni il prestatore viene tutelato attraverso:

- Ricevimento di un SMS o un messaggio di posta elettronica circa l'invio di una dichiarazione preventiva di svolgimento della prestazione;
- Ricevimento di un SMS o un messaggio di posta elettronica circa l'invio di una dichiarazione di revoca. In questo modo se la dichiarazione di revoca è stata inviata pur se la prestazione è stata resa, il lavoratore ha la possibilità entro gli stessi termini previsti per l'utilizzatore di comunicare all'Inps che la prestazione è stata resa contrariamente a quanto dichiarato dall'utilizzatore.

### *Liquidazione al prestatore*

L'Inps funge da tramite tra i due soggetti per i dovuti pagamenti, acquisendo i versamenti da parte del committente al lordo degli oneri aggiuntivi dovuti che trattiene e riversa per ciascuna gestione e conseguentemente erogando al prestatore il compenso accumulato entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione.

La legge 96/2018 ha introdotto una forma di pagamento alternativa (confermata dal comma 19 dell'art. 54/bis D.L. 50/2017): i prestatori al momento della registrazione, possono richiedere che il pagamento del compenso venga effettuato decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa, inserita nella procedura informatica, risulta consolidata. Il prestatore può scegliere di essere pagato tramite qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione e oneri sostenuti a suo carico) ma dovrà validare l'avvenuto svolgimento della prestazione al termine della stessa.

La circolare Inps 103/2018 ha precisato che, in conseguenza delle modifiche normative il prestatore potrà ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta, mediante:

- accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
- bonifico bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione; in tal caso gli oneri di pagamento sono pari ad € 2,60 e vengono trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore;
- per il tramite di qualsiasi sportello postale dopo aver generato e presentato univoco mandato ovvero autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps. Trattasi di un documento nel quale sono indicate le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Il documento potrà essere stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore che, debitamente identificato da parte dell'operatore di sportello dell'ufficio postale, potrà riscuotere il compenso. Gli oneri di pagamento di questa nuova modalità di riscossione del

compenso ammontano ad € 1,75 e vengono trattenuti dall'Istituto sul compenso spettante al prestatore.

### **Sanzioni**

Il mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa inerente alle prestazioni Occasionali Accessorie comporta delle sanzioni.

In caso di violazione dei parametri imposti di 280 ore annue e/o di un compenso superiore ad euro 2.500 per singolo lavoratore il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Si verificherà il caso di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo minimo pari ad € 500 e massimo pari ad € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera, nel caso in cui sia violato l'obbligo di comunicazione preventiva omettendola o compiendola in maniera incompleta o infedele, o ne sia fatto utilizzo in uno dei casi vietati; non si applica l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 124/2004.

### **“SETTORE PUBBLICO”**

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001, e cioè: *“ tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”* possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale.

Tale possibilità è data in deroga al divieto posto dal comma 14 lettera a) dell'art 54 del D.L 50/2017 (utilizzatore con più di 10 dipendenti a tempo indeterminato) e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disposizione in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di cui al comma 20 dell'art. 54 del D.L. 50/2017 (280 ore nell'arco dell'anno civile), esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali riferite a:

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

## “SETTORE TURISTICO E TERMALE”

L’art. 37 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 ha introdotto nuove regole di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore turistico e termale e la Circolare Inps n. 75 del 3 agosto 2023 ha illustrato le nuove regole.

Innanzitutto, la circolare riprende l’ambito di applicazione delle novità che riguardano le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle comprese nei seguenti codici Ateco:

- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- 96.04.20 Stabilimenti termali;
- 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

In sostanza si tratta dei soli utilizzatori operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti nel registro delle imprese. Per effetto delle modifiche normative, due sono i limiti su cui si è intervenuti:

- Il limite dimensionale per cui possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che rientrano in uno dei già menzionati codici che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (derogando alla regola generale dei dieci dipendenti);
- Il limite economico per cui possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che rientrano in uno dei già menzionati codici ed erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori (derogando alla regola generale di 10.000 euro) tale che per il settore in argomento i limiti economici diventano i seguenti:
  - a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  - b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;
  - c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Per effetto della novella normativa, a partire dal 9 agosto 2023, il servizio dell’istituto “Contratto di prestazione occasionale” è stato implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento” che sarà selezionato da uno dei soggetti identificati dai codici di cui sopra.

Per tutte le altre aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo la legge di bilancio per il 2023 ha semplicemente innalzato il limite di lavoratori

subordinati oltre i quali non si può fare ricorso alle prestazioni occasionali, che passa da 8 a 10 come per gli altri utilizzatori ed ha eliminato le limitazioni circa i prestatori individuati dalla circolare Inps 103/2018 (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) tale che possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle suddette categorie.

### **“SETTORE AGRICOLO”**

Mentre fino al 31 dicembre 2022 è stato possibile utilizzare il contratto di prestazione occasionale anche per le imprese operanti in agricoltura, dal 1 gennaio 2023 risultano abrogate le parti di cui all'art. 54-bis commi 16, 17 e 20 nelle quali si faceva riferimento a tale settore.

Da tale data, dunque, è vietato l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale in agricoltura, mentre per il solo biennio 2023-2024 sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (anche dette LOAgri) mediante l'invio al competente centro per l'impiego, prima dell'inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (art. 1, commi 343-354 L. 197/2022).

L'Inps è intervenuto in materia attraverso la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 e la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 con cui ha illustrato le caratteristiche del nuovo istituto sperimentale ed il messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2023 con cui ha precisato alcuni punti della circolare Inps n. 102.

Le caratteristiche peculiari dell'istituto sono:

- la subordinazione;
- la temporaneità del rapporto;
- l'occasionalità delle prestazioni;
- la limitazione dell'utilizzo sia da lato prestatore e datore di lavoro che per tipo di attività (attività agricola stagionale).

### ***Durata***

Le prestazioni agricole devono riferirsi ad attività non superiori a 45 giornate annue intese non come durata del contratto (massimo 12 mesi) ma come presunte giornate di effettivo lavoro per singolo lavoratore. Una comunicazione che abbraccia il periodo compreso tra il 1 aprile 2023 e il 31 marzo 2024, benché avente durata di dodici mesi, ai fini della regolarità della prestazione occasionale deve tener conto delle effettive giornate di lavoro prestate, che non devono essere superiori a 45 nei due sotto periodi contrattuali che cadono in ciascun anno civile.

Attenzione. Sulla scorta del fatto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato si riferiscono ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue (inteso come ciascun anno civile) per ciascun lavoratore, il messaggio Inps n. 4688 del 28 dicembre 2023 precisa e rettifica parzialmente quanto stabilito nella circolare n. 102.

Alla luce di quanto sopra, se per esempio è stato stipulato un contratto LOagri a partire dal febbraio 2023 e fino al 31 gennaio 2024 i limiti che non possono essere superati sono:

- 45 giornate lavorative nel periodo febbraio 2023 – dicembre 2023;
- 27 giornate nel 2024.

Per il 2024 il lavoratore potrà stipulare un altro contratto LOagri per la differenza tra 45 e le giornate effettivamente lavorate nel mese di gennaio con l'obbligo da parte sua di comunicare l'esistenza di un precedente contratto con un numero di giornate LOagri già svolte.

Cosa succede se si supera il limite dei 45 giorni? Il rapporto si trasforma a tempo indeterminato.

### ***Prestatori***

Visto il richiamo ad attività che richiamano mansioni svolte da personale prettamente operaio, la circolare Inps n. 102 del 12 dicembre 2023, esclude l'applicabilità del LOagri alle mansioni impiegate.

Il lavoro autonomo occasionale in agricoltura può essere dunque utilizzato per i soggetti di cui allo schema che segue (operai occasionali agricoli a tempo determinato OTDO):

<b>SOGGETTI</b>	<b>CONDIZIONI</b>
Disoccupati che hanno presentato dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 150/2015; Percettori di Naspi, Dis-Coll, mobilità in deroga, reddito di cittadinanza e assegno di inclusione Percettori di ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, assegni di integrazione salariale erogati dai fondi di solidarietà bilaterali o dal FIS, ISCRO).	Non aver avuto nei tre anni precedenti alla prestazione LOagri un ordinario rapporto di lavoro in agricoltura (né OTD, né OTI)
Pensionati di vecchiaia o di anzianità. Titolari di pensione anticipata	Possono aver avuto un precedente rapporto di lavoro ordinario in agricoltura
Detenuti o internati ammessi al lavoro in esterno nonché in semilibertà	Non aver avuto nei tre anni precedenti un ordinario rapporto di lavoro in agricoltura
Giovani con meno di 25 anni di età iscritti ad un ciclo scolastico di ogni ordine e grado (compatibilmente con gli impegni scolastici) ovvero studenti universitari (in qualunque periodo dell'anno).	Non aver avuto nei tre anni precedenti un ordinario rapporto di lavoro in agricoltura

Al fine di chiarire l'appartenenza ad una delle categorie di cui sopra il datore di lavoro,

prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione in ordine alla propria condizione soggettiva.

Il venir meno dei suddetti requisiti nel corso del rapporto di lavoro, comporta la risoluzione automatica dello stesso. Per questi motivi è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

### ***Datori di lavoro***

Il LOAgri è stato previsto per facilitare il reperimento di manodopera da utilizzare nelle attività stagionali grazie alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese agricole. In ogni caso possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell'agricoltura e che sono iscritti quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche gestioni previdenziali dell'Inps.

Non possono fare ricorso a tale tipologia di contratto i datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle OO.SS. del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Un'ulteriore limitazione prevista è quella dello svolgimento di attività stagionali e cioè quelle attività che si svolgono in determinati periodi dell'anno (a titolo esemplificativo semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive ecc.). La particolarità del settore agricolo è che non ci sono limiti dimensionali per poter ricorrere al LOAgri quindi viene meno il limite dei dieci dipendenti previsto per la generalità dei settori.

Non è consentito il ricorso al LOAgri da parte delle agenzie di somministrazione (circ. Inps 102/2023).

### ***Adempimenti del datore di lavoro***

I datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione:

- ad acquisire dal lavoratore un'autocertificazione, da conservare, in ordine alla propria condizione soggettiva al fine di verificare la sussistenza dei requisiti che legittimano l'assunzione;
- all'inoltro al Centro per l'Impiego competente per territorio della comunicazione preventiva tramite modello Unilav. Il Ministero del Lavoro con la nota n. 462 del 20 gennaio 2023 ha comunicato l'aggiornamento del modello Unilav attraverso l'inserimento del codice H.03.00 (prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato) che dovrà essere selezionato per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro agricoli iscrivono i lavoratori nel LUL: questo potrà avvenire anche in un'unica soluzione alla scadenza del rapporto di lavoro.

Infine i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori copia della comunicazione di assunzione inviata telematicamente in via preventiva al centro per l'impiego, andando

in questo modo a soddisfare la consegna dell'informativa di cui al D.Lgs. 152/1997 così come modificato dal D.Lgs. 104/2022.

### *Retribuzione*

Il prestatore di lavoro agricolo viene retribuito in base alle retribuzioni stabilite dai CCNL nonché quelli provinciali, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la corresponsione avviene da parte del datore di lavoro agricolo con le modalità previste per la generalità degli altri lavoratori. Nel caso in cui il lavoratore venga iscritto nel LUL solo alla scadenza del rapporto, i pagamenti potranno avvenire anche in maniera anticipata su base settimanale, quindicinale o mensile purché sempre con mezzi tracciabili (non rientrando tale rapporto tra quelli esclusi dall'obbligo della tracciabilità) e tra questi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato al lavoratore o, in caso di suo impedimento, a un suo delegato;

I compensi percepiti dai lavoratori:

- sono esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato;
- sono cumulabili con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico;
- sono assoggettati a contribuzione

### *Aspetti previdenziali e assistenziali*

La contribuzione unificata previdenziale ed assistenziale comprensiva anche di quella contrattuale, calcolata con un'aliquota che è quella che si applica alle zone svantaggiate, viene versata entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione (la scadenza non è allineata a quelle ordinariamente previste per il settore agricolo).

La circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 approfondisce l'aspetto previdenziale, e d'intesa con l'Inail, precisa che i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi del LOAgri:

- dovranno avvalersi del CIDA già ottenuto in sede di iscrizione per la gestione degli
- OTD e OTI (se imprese già operanti) ovvero presentare una denuncia aziendale al fine di ottenere il CIDA (se imprese di nuova costituzione);
- dovranno presentare le denunce contributive mensili attraverso la sezione PosAgri da presentare entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale;
- dovranno effettuare il pagamento della contribuzione unificata e, dunque,

comprensiva anche della quota Inail entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Nelle more della comunicazione da parte dell'istituto con apposito messaggio del passaggio alla nuova modalità di versamento i datori di lavoro agricoli potranno effettuare il pagamento della contribuzione unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello F24 messo a disposizione dall'Istituto tramite cassetto previdenziale (messaggio Inps 22 dicembre 2023 n. 4652). Il trasferimento delle quote all'Inail nonché dei dati avverrà utilizzando le modalità già in uso per la generalità dei lavoratori iscritti alla previdenza agricola.

### *Esposizione dati nella denuncia Uniemens - PosAgri*

Il messaggio Inps n. 4652 del 22 dicembre 2023, precisa che il numero di comunicazione esposto nel modello Unilav dovrà essere esposto obbligatoriamente nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri e le date esposte nel flusso Uniemens dovranno essere congruenti con le date di inizio e di fine rapporto esposte in Unilav.

Per l'esposizione dei dati sono stati istituiti i seguenti codici "tipo contratto":

- "122", avente il significato "Persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego";
- "123", avente il significato "Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione";
- "124", avente il significato "Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)";
- "125", avente il significato "Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni";

- "126", avente il significato "Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni";
- "127", avente il significato "Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà".

Nel flusso di denuncia potrà essere valorizzato solo il tipo retribuzione "O", relativo alle giornate effettivamente prestate ed utilizzare il codice di zona tariffaria relativo al luogo in cui il lavoratore svolge l'attività.

Nella sezione dichiarazioni rispondendo SI deve essere autodichiarato il rispetto dei contratti collettivi e poiché questo è condizione per poter stipulare un rapporto di lavoro occasionale agricolo, la mancata apposizione della conferma ovvero la risposta NO comporta lo scarto del flusso.

### *Come si calcolano i contributi?*

Per l'aliquota contributiva si prende in considerazione quella prevista per i lavoratori OTD con l'applicazione dell'abbattimento previsto per i territori svantaggiati (pari al 68%) a prescindere dal luogo ove la prestazione venga effettuata (circolare Inps n. 102/2023, circolare Inps n. 26/2024 e messaggio Inps n. 569/2024).

Per il 2024:

Voci contributive	Aliquota totale	Contributi a carico dell'azienda	Contributi a carico del lavoratore
OTD aliquota intera	46,9365	38,0965	8,84
OTDO aliquota ridotta	21,24	12,39	8,84

### *Violazioni e sanzioni*

Inadempimento	Sanzione
In caso di mancata comunicazione preventiva di cui al comma 346 legge 197/2022; In caso di utilizzo di lavoratori diversi da quelli previsti al comma 344 legge 197/2022;	Sanzione amministrativa pecuniaria per una somma compresa tra 500 e 2.500 euro per ogni giornata di violazione fatto salvo il caso in cui la violazione della comunicazione al centro per l'impiego non derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione rilasciata dal lavoratore. Non si applica l'istituto della diffida.
In caso di superamento del limite di durata previsto di 45 giornate annue per ciascun lavoratore	Trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

## **“IL LIBRETTO FAMIGLIA”**

Il legislatore, dovendo trovare una soluzione all’abrogazione del lavoro accessorio di cui agli articoli 48-50 del D.Lgs 81/2015 che come si sa, era retribuito tramite voucher, e dovendo regolamentare in qualche modo il sistema del lavoro occasionale per tutti coloro i quali non svolgono attività professionale o d’impresa, ha introdotto il Libretto di Famiglia (art. 54/bis DI 50/2017 ) con decorrenza 24 giugno 2017.

Il libretto Famiglia consiste in un “libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro lordi - pari a 8 euro netti - importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore ad un’ora.

### ***Categorie di prestazioni occasionali per le quali si può utilizzare il libretto famiglia***

Possono utilizzare il Libretto Famiglia tutti i privati cittadini che intendono pagare prestazioni rese da prestatori privati per:

1. Attività rivolte a piccoli lavori domestici inclusi lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione;
2. Attività rivolte all’assistenza domiciliare di bambini, anziani, ammalati o persone con disabilità;
3. Attività rivolte all’insegnamento privato supplementare.

Per espressa previsione legislativa, attraverso il libretto famiglia è erogato il contributo di cui all’art. 4 c.24 della Legge nr. 92/2012, per l’acquisto dei servizi di baby sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati

### ***Prestatori che possono essere remunerati attraverso il Libretto famiglia***

Possono essere remunerati attraverso il libretto di famiglia tutti i privati cittadini, purché non abbiano in corso o non abbiano avuto nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata continuativa con l’utilizzatore.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 5/2017 ha precisato che la violazione di tale requisito comporta la conversione ex tunc in un rapporto a tempo pieno e indeterminato, essendo la prestazione richiesta, priva di elemento giuridico sin dalla sua costituzione. Inoltre con la conversione scattano anche le sanzioni civili e amministrative inerenti al nuovo rapporto di lavoro laddove sia accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro.

### ***Limiti di utilizzo economici e di durata***

I compensi corrisposti tramite il libretto di famiglia sono soggetti ai seguenti limiti economici:

- 10.000 euro complessivi per ciascun utilizzatore, riferiti alla totalità dei prestatori;
- 5.000 euro complessivi per ciascun prestatore riferiti alla totalità degli utilizzatori;

- 2.500 euro complessivi per tutte le prestazioni rese da un prestatore per il medesimo utilizzatore.

Tali importi sono ridotti al 75% per le seguenti categorie di soggetti:

- titolare di pensione di vecchiaia;
- giovane con meno di 25 anni iscritto ad un ciclo di studio presso un istituto scolastico o università;
- disoccupato;
- percettore di prestazioni integrative della retribuzione, o titolare di reddito di inclusione (REI) o altre prestazioni di sostegno al reddito

Altresì vige il limite di 280 ore per anno per committente.

### ***Procedura di attivazione***

E' necessaria la preventiva registrazione sul sito Inps all'interno di una piattaforma informatica denominata "Prestazioni occasionali" sia degli utilizzatori e sia dei prestatori, attraverso PIN rilasciato dall'Istituto o di una Carta Nazionale dei Servizi o di una identità SPID.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte, anche tramite Contact center, dai patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) e dagli intermediari (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

Successivamente, l'utilizzatore procederà alla ricarica del proprio portafoglio virtuale tramite:

- Modello F24 "elementi identificativi" utilizzando la causale "LIFA";
- Dal portale dei pagamenti del sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) accedendo tramite la propria identità digitale. L'utilizzatore, dopo aver inserito l'importo da versare, può generare il bollettino e scegliere una delle due modalità disponibili tra pagamento online "pagoPA" e avviso di pagamento "pagoPA". Il pagamento può essere effettuato: presso le agenzie della banca, utilizzando l'home banking, presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati, uffici postali e punti postali. L'avviso di pagamento pagoPA può essere pagato anche tramite AppIO, utilizzando i dati dell'avviso stesso.

Ogni versamento deve essere pari ad euro 10 euro o multipli di 10.

### ***Obblighi dell'utilizzatore persona fisica-famiglia***

L'utilizzatore del libretto famiglia deve comunicare, telematicamente o attraverso contact-center, entro e non oltre il 3 giorno del mese successivo alla prestazione i seguenti dati:

- Dati identificativi del prestatore;
- Compenso pattuito e numero di titoli utilizzati per il pagamento;
- Luogo in cui si è svolta la prestazione;
- Durata della prestazione.

Al termine del procedimento e al buon fine dell'operazione, l'utilizzatore e il prestatore riceveranno comunicazione tramite mail e/o Sms.

L'Inps provvederà entro il giorno 15 del mese successivo, ad accreditare il compenso netto al prestatore o su conto corrente bancario precedentemente segnalato in fase di iscrizione, o tramite pagamento diretto all'ufficio postale con oneri a carico del prestatore.

### *Oneri contributivi*

Ogni libretto famiglia utilizzato per prestazioni non superiore ad una ora di lavoro, ha il valore di € 10,00. Di questi 10 euro:

- 8 euro sono per il compenso a favore del prestatore;
- 1,65 euro sono destinati alla contribuzione per la gestione separata;
- 0,25 euro sono per l'assicurazione inail;
- 0,10 euro sono per le spese di gestione.

Tale importo è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione e può essere conteggiato per il reddito da dimostrare in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

### *Diritti del prestatore*

Il prestatore ha diritto:

- al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, secondo quanto previsto agli articoli 7,8 e 9 del D.Lgs. 66/2003;
- all'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- all'assicurazione IVS con iscrizione alla gestione separata.

Mentre non sembrano applicabili al libretto famiglia gli obblighi inerenti la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

### *Notifiche tramite AppIO e MyInps*

A partire dal mese di dicembre 2023 è attiva sull'AppIO e su MyInps una nuova funzionalità relativa all'invio di notifiche destinate agli utilizzatori del libretto di famiglia e ai relativi prestatori (messaggio Inps n. 4380 del 6 dicembre 2023).

In particolare:

- Il prestatore riceverà in maniera tempestiva le comunicazioni relative alle disposizioni di pagamento ovvero a quelle circa l'assenza di certezza circa la

- titolarità dell'IBAN che impedisce il pagamento;
- L'utilizzatore del libretto riceverà tempestivamente le comunicazioni circa l'alimentazione del portafoglio e la liquidazione dei rimborsi.